

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 7 ottobre 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Licia Centro	- Consigliere - relatore -
Francesco Albo	- Primo Referendario

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;



VISTE le linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

VISTA la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

-le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei Comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle Province regionali"

-lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale".

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 189/CONTR/2014 con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 del TUEL;

VISTA la nota prot. n. Cdc 10691 in data 06/12/2013, a firma del Commissario straordinario della Provincia regionale di Caltanissetta, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativo al primo semestre 2013;

VISTA la nota prot. n.10096 del 15/11/2013 con la quale questa Sezione, a seguito dell'adozione della deliberazione n. 332/2013/INPR, invitava la Provincia regionale di Caltanissetta a prendere visione della suddetta deliberazione e a compilare e trasmettere il referto semestrale sui controlli interni secondo lo schema di relazione approvato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana;

VISTA la nota prot. n. 3083 in data 03/04/2014, a firma del Commissario straordinario della Provincia regionale di Caltanissetta, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al secondo semestre 2013;

UDITO il Magistrato Istruttore, Consigliere Licia Centro;

UDITI, in rappresentanza dell'ente, il Commissario straordinario dott. Raffaele Sirico, il Segretario generale dott.ssa Caterina Moricca ed il Ragioniere generale dott. Alberto Nicolosi.

### **Premesso che**

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che <<le Sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il Presidente della Provincia, avvalendosi del Direttore generale, quando presente, o del Segretario negli enti in cui non è prevista la figura del Direttore generale, trasmette semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale>>.

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e – per gli enti della Regione siciliana - da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013, consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni. Trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il referto relativo al I semestre 2013, sotto forma di questionario, **entro il termine del 15 dicembre 2013**; mentre per quello relativo al II semestre il termine ultimo è stato fissato al **31 marzo 2014**.

Con nota prot. n. 10096 del 15 novembre 2013 questa Sezione, a seguito dell'adozione della deliberazione n. 332/2013/INPR, invitava la Provincia regionale di Caltanissetta a prendere visione della suddetta deliberazione e a compilare e trasmettere il referto semestrale sui controlli interni secondo lo schema di relazione approvato dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana.

In ottemperanza alle sopra indicate disposizioni, la Provincia regionale di Caltanissetta ha trasmesso a questa Sezione, con la note sopra richiamate, le relazioni sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente, che, relativamente al primo semestre 2013, risultano elaborate conformemente a quanto deliberato dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana. Il referto relativo al II semestre risulta invece elaborato secondo lo schema previsto dalle linee guida nazionali.

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

### **Considerato che**

Dall'esame delle suddette relazioni e dei relativi allegati sono emerse le seguenti criticità, che si riportano di seguito, indicando, per ciascun punto del deferimento, le deduzioni presentate dall'Ente e contenute nelle memorie depositate (prot. n. 16944 del 3 ottobre 2014):

#### **A- REGOLARITÀ' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (SEZ. I)**

## **1.A. Programmazione**

1. La mancata previsione di un modello di programmazione e di controllo integrato;
2. La mancata strutturazione dell'organizzazione dei singoli servizi sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione;

*<<Non è stato previsto un modello di programmazione e non si è proceduto ad una strutturazione di servizi sulla base della rilevazione delle esigenze dei cittadini, poiché, nell'anno di riferimento l'attività si è svolta in un momento storico particolare, caratterizzato dall'incertezza sul futuro assetto istituzionale delle province nel sistema delle autonomie locali a seguito del progetto di riforma avviato con la L.R. 7/2013 e proseguito con la L.R. 8/2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali. Ad oggi si è in attesa che il legislatore regionale appronti un disegno di legge che individui i territori dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane, ridefinisca le funzioni da attribuire ai Liberi Consorzi ed alle Città Metropolitane, disciplini le elezioni degli Organi e le relative competenze, accorpi o sopprima enti ed organismi non più necessari secondo il nuovo assetto di governance locale>>.*

3. Il mancato adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall'art. 34, commi 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221 ed ai principi della libera iniziativa economica privata;

4. la mancata verifica, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, del grado di copertura dei costi garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti;

*<<Si riconferma che "non ricorre la fattispecie", poiché l'Ente Provincia non eroga servizi pubblici locali>>.*

5. L'assenza di programmazione di interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie;

*<<Le entrate tributarie riscosse dall'Ente, in alcuni casi, non consentono di programmare degli interventi diretti a migliorarne il grado di riscossione, in quanto trattasi di tributi direttamente accreditati dall'Agenzia delle Entrate in*



*relazione alle singole scadenze fissate per legge. Il flusso del gettito di tali tributi, nel corso degli anni, ha certamente dimostrato un'impossibilità di fatto al controllo, legata soprattutto alla mancanza di una adeguata forma di possibile monitoraggio dell'entrata stessa, questo perché la Provincia non è il titolare giuridico dell'imposizione ma solo un beneficiario del gettito. Viceversa con riferimento al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, l'Ente si è attivato al fine di diffidare i Comuni a rendere il conto della propria gestione, nella qualità di agenti contabili esterni. Tali diffide sono state inviate anche per conoscenza alla Corte dei Conti>>.*

## **1.B Gestione**

### **1.B.1. Entrate**

1. L'inidoneità del grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti) a garantire gli equilibri di cassa anche avendo riguardo all'andamento storico;

*<<In questo caso l'inidoneità del grado di riscossione è determinato principalmente dai ritardi con i quali sono operati i trasferimenti da parte dello Stato e della Regione>>.*

2. La mancata riscossione delle entrate straordinarie;

*<<In merito all'osservazione inerente la mancata riscossione delle entrate straordinarie, si rappresenta che con sentenza n.153 del 26/4/2012, la Corte di Appello, nella controversia promossa in grado di appello, dalla Di Vincenzo s.p.a., già S.I.A.C.O. s.r.l., in proprio e nella qualità di Capogruppo RTI contro questa Provincia, per la riforma della Sentenza del Tribunale di Caltanissetta n.557 del 25/092001 e la conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa della Provincia Regionale di Caltanissetta e condanna della stessa al pagamento delle somme indicate nell'atto di citazione nel giudizio di prima istanza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori, ha rigettato l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso da questa Provincia Regionale, ha condannato il RTI appellante al risarcimento del danno in favore della Provincia, liquidandolo in € 2.778.142,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 20/092007*

alla data di deposito della stessa Sentenza in cancelleria e cioè al 27/07/2012 .Con determinazione dirigenziale del Dirigente del II Settore n.1168 dell'8.12.2012 veniva accertata, a carico della Ditta citata, la somma complessiva, comprensiva di interessi e rivalutazione, in € 3.410.832,15. Con successiva Det. Dir. dello stesso Dirigente n. 139 del 13.3.2013, si provvedeva ad accertare le somme ulteriormente dovute dal predetto debitore per spese dei giudizi di primo e secondo grado e C.T.U. per l'importo complessivo di € 86.141,05. Con determinazione commissariale n. 21. del 15.2.2013 veniva conferito agli stessi incarico legale per il recupero coattivo di dette somme. In data 20.02.2013 i legali difensori di quest'Ente richiedevano all'Amministratore giudiziario della società, sottoposta a misura di prevenzione, il relativo pagamento. Con nota del legale della Società del 24.3.2013 veniva opposto diniego, significando che la normativa esclude l'opponibilità all'amministrazione giudiziario di crediti, che afferiscono a fatti verificati in data anteriore a quella del sequestro, quale quello vantato da quest'Ente, riferito a fatti verificatisi il 21.11.2006 e che la legge di stabilità 2013 ha espressamente escluso, a pena di nullità, la possibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti di società sottoposte a misura di sicurezza. In 26.11.2012, frattanto, la Di Vincenzo s.p.a. ha promosso ricorso in Corte di Cassazione contro sentenza della Corte d'Appello, nel cui relativo giudizio quest'Ente si è costituito e che, a quest'ufficio, non risulta essere ancora stato definito e, in data 2.7.2013 ha presentato istanza " inibitoria alla Corte di Appello, in accoglimento della quale, con ordinanza del 18.12.2013, depositata in Cancelleria il 29.1.2014., la Corte di Appello ha disposto la sospensione della suddetta sentenza. Frattanto si è appreso informalmente che la società è stata sottoposta a confisca>>.



3. La necessità di verificare la giustificata concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe.

<<Con riferimento alla concessione di beni immobili in comodato d'uso si tenga presente che l'art. 21 del Regolamento di gestione dei beni dell'Ente prevede la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale quando la controparte è un ente pubblico. In tal senso si è operato per tali affidamenti. Inoltre l'amministrazione nell'ambito di progetti finalizzati a rendere servizi alla collettività partecipa con organizzazioni del terzo settore come ad esempio con la Croce Rossa Italiana alla realizzazione di



*attività nella quale partecipa fornendo beni strumentali (immobili) al posto di risorse economiche>>.*

### **1.B.2. Spese**

1. La percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (pari al 5% in entrambi i semestri);

*<<I Settori Tecnici VII e VIII dell'Ente provvedono all'acquisto di materiale e alla fornitura di servizi tramite procedure ad evidenza pubblica in quanto il materiale necessario per lo svolgimento di funzioni operative risulta di difficile reperimento sul mercato elettronico. Si pensi per esempio alla fornitura di materiale edile per la manutenzione degli immobili per i quali è necessaria una vasta tipologia di materiali. Quando invece per le attività di manutenzione sono necessari materiali di importo inferiore a 500 euro e in tempi ristretti per garantire il funzionamento delle attività che si svolgono all'interno degli immobili (scuole, uffici) si ricorre a richieste di economato previa acquisizione di preventivi e valutazione di congruità degli stessi>>.*

2. La mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta;

*<<Le attività svolte dalla società in house riguardano servizi di manutenzione ordinaria di immobili destinati a varie attività quali uffici, scuole, palazzetti dello sport e delle reti stradali di competenza della Provincia di Caltanissetta. Si descrivono succintamente le attività previste con il piano finanziario approvato nel 2008:*

*SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. Il servizio riguarda le aree stradali provinciali e le aree attrezzate a verde di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta, ed indicativamente prevede:*

- a) taglio dell'erba, dei cespugli e dei rovi lungo i cigli delle strade provinciali;
- b) diserbo sia manuale che chimico;
- c) carico su mezzo e trasporto finalizzato allo smaltimento;
- d) manutenzione aree verdi (uffici, scuole ed altre aree di pertinenza provinciale).

*MANUTENZIONE STRADE E PIAZZALI. Il servizio consiste in interventi di manutenzione ordinaria, sulle strade di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta e prevede indicativamente:*


- a) manutenzione strade e piazzali ivi compresa la relativa segnaletica;*
- b) pulizia cunette e rifacimento marciapiedi.*

*MANUTENZIONE FABBRICATI. Il servizio consiste in interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta e prevede indicativamente i seguenti interventi:*

- a) abbattimento e ripristino pareti interne;*
- b) pulizia terrazze e grondaie, ivi compresi piccoli interventi di impermeabilizzazione;*
- c) coloritura pareti e soffitti, ivi compresi ringhiere cancelli ed affini.*

*SISTEMA DEL PRONTO INTERVENTO. Il servizio consiste in interventi effettuati in emergenza, e quindi non pianificabili, su fabbricati, strade e piazzali, e parti di pertinenza dell'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta. Solo a livello indicativo vengono elencati alcuni esempi di tali servizi:*

- interventi su strade e piazzali in emergenza di vario tipo;*
- piccole riparazioni di porte, armadi, cassette, sedie ed arredi, etc.;*
- sostituzione vetri, maniglie, lampadine, guarnizioni, cilindri e cerniere;*
- trasporto di suppellettili, anche con mezzo dell'A. P.;*
- sostituzione water, lavabi, rubinetteria, scaldacqua, cassette a zaino, galleggianti e opere propedeutiche e di finitura su impianti (elettrici, di riscaldamento, idrici, fognari etc.).*



*Alla luce dell'esperienza maturata negli anni di svolgimento del servizio si può affermare come risulti prevalente lo svolgimento di servizi di pronto intervento di modestissimo valore aggiunto ma di notevole importanza per la risoluzione dei problemi che giornalmente interessano circa mq 190.000 di scuole della Provincia e*

*hanno un impatto su una popolazione scolastica di circa 15.000 alunni e un complesso di uffici per circa mq. 43.000 e 2.000 impiegati. Tali prestazioni tra l'altro sono di difficile quantificazione atteso che non possono essere valorizzati quantitativamente in modo preventivo. A titolo esemplificativo si segnala come le problematiche connesse a:*

- Riparazioni di serrature o di cerniere di ante di porta;*
- Sostituzione di piccoli vetri;*
- Disostruzione di vasi igienici; Sostituzione di lampade;*
- Disostruzione di scarichi di pluviali; Riparazione di cassette di scarico;*
- Trasporto di documenti tra uffici dovuti a piccoli traslochi di pochi elementi;*
- Smonto di elementi di arredo;*
- Sistemazione di copri parquet per campi di gioco;*
- e altre attività di minuta e minutissima manutenzione*

*costituiscono una attività non programmabile, che ha necessità di un immediato intervento, che prevede una attività di sopralluogo iniziale, di definizione dei materiali necessari per l'intervento, del prelievo di tali materiali dai rivenditori individuati dall'Ente, e in ultimo la realizzazione del servizio previsto.*

*Tutto ciò in termini di prestazioni professionali da valorizzare nei confronti di un operatore economico aggiudicatario di un servizio di manutenzione comporterebbe la possibilità di pagamento soltanto in termini di ore impiegate ai prezzi di mercato degli operai secondo le tariffe orarie del CCNL.*

*Ciò comporterà un aumento del costo del servizio come facilmente dimostrabile secondo quanto sotto riportato;*

*Dal piano finanziario emerge un costo orario pari a:*

*Operaio 2^ livello €/h 16,60 che viene aggiornato al gennaio 2013 in €/h 17,73;*

*Operaio 3^ livello €/h 17,81 che viene aggiornato al gennaio 2013 in €/h 18,84;*

*Operaio 4^ livello €/h 18,74 che viene aggiornato al gennaio 2013 in €/h 19,95.*

*Qualora si dovesse ricorrere ad affidare il servizio di manutenzione ad un operatore economico del settore edile si dovranno utilizzare i costi orari del gennaio 2012 previsti dal CCNL che ammontano a:*

*Operaio comune: €/h 26,43*

*Operaio qualificato: €/h 29,41*

*Anche operando un ribasso del 75% sulle spese generali, e utile di impresa (25%) il costo della manodopera si ridurrebbe a:*

*Operaio comune: €/h 22,46*

*Operaio qualificato: €/h 24,99*

*Come è facile constatare si ha un aumento medio dell'ordine del 25% che in termini di importo annuale significa un aumento del costo del servizio di circa 200.000 €. Tale maggiore importo del servizio non potrà essere finanziato dal bilancio dell'Ente con conseguente difficoltà a poter esperire la gara di appalto. Si tenga poi in conto che nel caso di pagamenti a prestazione oraria risulta indispensabile prevedere con onere carico dell'Ente la spesa di sorveglianti che certifichino la durata delle prestazioni professionali al fine di evitare distorsioni e/o abusi con notevole aggravio economico a carico dell'Ente>>.*

3. Il mancato rispetto da parte delle società affidatarie *in house* delle prescrizioni di cui all'art. 3-bis, comma 6, del dl. n. 138/2011 in tema di acquisto di beni e servizi;

*<<la società in house utilizza i fornitori della Provincia per quanto attiene i consumi di carburante e i servizi assicurativi dei mezzi meccanici. Le spese di manutenzione dei mezzi sono di modestissimo importo e si verificano con periodicità non inferiore a due/tre mesi e si ricorre a interventi previa acquisizione di preventivi e valutazione di congruità da parte della stessa società>>.*

4. La mancata verifica, secondo i criteri di convenienza economica, dei presupposti per il mantenimento delle partecipazioni societarie in momenti successivi all'adozione della delibera di ricognizione degli organismi partecipati dall'ente di cui all'art.3, comma 27 della L. 24 dicembre 2007, n 244;

<<In merito al rilievo del punto 4 si precisa che la risposta negativa contenuta nei referti inviati alla Corte va intesa nel senso che non sono stati adottati provvedimenti formali in merito a tale verifica. Si precisa tuttavia che la stessa, nel corso degli anni successivi a quello di adozione della delibera cui trattasi, è stata effettuata attraverso un monitoraggio costante da parte dell'ufficio competente tanto è che, con Delibera Consiliare n. 7 del 01.8.2014, si è proceduto allo scioglimento della Società "Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo", avendo verificato che, solo per detta Società, sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente>.

5. La necessità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalle leggi vigenti per il corretto ricorso alle varie tipologie di affidamento di lavori, servizi e forniture. A tal riguardo, con riferimento agli affidamenti relativi all'anno 2013, si rileva:
- a) l'affidamento di 14 lavori nel I semestre di cui 12 mediante cottimi fiduciari;
  - b) l'affidamento di 17 lavori e 4 servizi nel II semestre ed il ricorso all'estensione contrattuale nella gestione degli impianti di ascensore e di riscaldamento senza indicarne la tipologia ed il numero;

<<L'Ente ha regolamentato fin dal 23/8/2007 con atto di Consiglio Provinciale n. 34 la materia dell'appalto di lavori tramite cottimi fiduciari. Tale procedura si applica adesso per lavori importo inferiore a € 200.000,00 per i casi previsti dall'art. 125 comma 6 del Decreto Lgs 163/2006 e s.m.i., come recepito dinamicamente dalla Lr. 12/2011. Prevede nell'ambito dell'Albo dei cottimi a cui tutte le imprese si possono iscrivere l'individuazione di 25 ditte da invitare alla procedura di cottimo. Si tenga presente che le 25 ditte sono scelte nell'ambito della categoria di lavoro da effettuare tra quelle che hanno ricevuto minori inviti. Inoltre la lettera di invito viene pubblicata sul sito dell'ente e all'albo pretorio del comune dove si effettuano i lavori.

Tutte le ditte iscritte all'albo che abbiano i requisiti previsti dall'art. 35 del Dec. Leg.ivo 163/2006 possono partecipare al cottimo. Poiché le imprese iscritte all'albo sono circa 400 la procedura in oggetto permette in modo trasparente di selezionare l'operatore economico. Si tenga infine presente che i ribassi d'asta a cui si aggiudicano i lavori sono sempre compresi tra il 30% e il 35% in linea con le correnti procedure aperte. Nel corso del 2013 con D.D. n. 631 del 25/6/2013 è stato esteso il

*contratto per la gestione degli impianti di ascensore ubicati negli uffici dal 4/7/2013 al 31/12/2013 e quelli ubicati negli istituzioni scolastiche dall'1/9/2013 al 31/12/2013 per un importo netto di €3.030,29 alla società che aveva avuto affidato tale servizio fino al 30/6/2013 e ciò ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) e comma 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. recepito dalla Lr. n. 12/2011. Preliminarmente si fa presente che la società aveva avuto affidato tale servizio fino al 30/6/2013 a seguito di procedura aperta e con il ribasso del 57% e poiché con legge regionale 7 del 27/3/2013 (GURS 5/4/2013) si prevedeva la sostituzione dell'Ente Provincia Regionale con Liberi Consorzi di Comuni entro il 31/12/2013 si è ritenuto per il II semestre 2013 di dover affidare tale servizio in estensione al vigente contratto tenuto conto della limitatezza temporale dell'affidamento, del vantaggioso ribasso d'asta del 57% e del relativo modesto importo contrattuale in aggiunta quello affidato a seguito di procedura aperta>>.*

6. L'esigua percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche (in termini di pagamenti effettuati): il 5% nel 2012, il 35% nel 2011 ed il 19% nel 2010;

*<<Il piano triennale delle OO.PP. contiene moltissimi lavori la cui copertura finanziaria è rimandata ai finanziamenti esterni (Regione, Stato, CEE) e pertanto i pagamenti effettuati rappresentano in percentuale una minima parte delle previsioni inserite nel Piano>>.*

7. Il ricorso a 25 incarichi legali esterni nel I semestre e 14 nel II semestre per un totale di 39 incarichi contro 30 nuovi giudizi promossi dall'ente nel corso dell'intero anno 2013 con oneri a carico dell'ente;

*<<Relativamente alle osservazioni formulate si precisa quanto segue: in riferimento al capoverso 1.B.2. "Spese" e precisamente alla voce di cui al seguente comma 7 questo Ufficio, già nelle relazioni per i referti semestrali sui controlli interni dell'anno 2013, periodi 1^ e 2^ semestri inviate a codesta Corte*

- al punto 1.37.a, delle relazioni per i referti semestrali sui controlli interni dell'anno 2013, è stato indicato il numero di 39 (25 per il 1^ semestre e 14 per il 2^ semestre), quale quantità complessiva di incarichi affidati a professionisti esterni;*

- al punto 1.37.b delle relazioni per i referti semestrali sui controlli interni dell'anno 2013, è stato indicato il numero di 30 (16 per il 1<sup>^</sup> semestre e 14 per il 2<sup>^</sup> semestre) quale quantità di nuovi giudizi promossi contro l'Ente nell'anno 2013, pertanto i giudizi che risultano essere stati promossi dall'Ente nell'anno 2013 risultano essere solo 9.

Per quanto sopra riportato risulta, quindi, erronea l'indicazione al comma 7 del capoverso 1.B.2. "Spese" del numero di 30 quali giudizi promossi dall'Ente>>.

8. L'assenza, nel II semestre, di processi di riorganizzazione e/o rideterminazione della dotazione organica a seguito dell'applicazione degli articoli 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001.

<<Preliminarmente si evidenzia che l'Ente ha provveduto con atto G.P.340 del 7/10/11 a formalizzare la rideterminazione della dotazione organica nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione avviato nel 2010 a seguito della riforma Brunetta (Ridefinizione macrostruttura dell'ente, Regolamento di competenze, Nuovo sistema di valutazione della performance ecc.), successivamente nei Piani della Performance ( D.Comm.n. 210/12 , D.Comm. n.191/13 ) e nelle rispettive Relazioni sulla performance 2012 e 2013 ( D.Comm. n. 70/13, D.Comm. 122/14) si è dato atto dei dati aggiornati nel dettaglio. Si ritiene di dover precisare che, per mero errore materiale, nel referto relativo al 2° semestre 2013 al punto 1.40 della sezione 1.B.2. "Spese" si è risposto negativamente. Infatti si fa presente che l'Ente, dopo l'adozione del Piano del fabbisogno del personale anni 2013-2015 (D.C. 139/2013), ha provveduto a fine 2013 a dichiarare l'eccedenza di personale per ragioni finanziarie ai sensi dell'art.2 del DL n.95/2012 conv. in L.135 /2012, e ciò a seguito dell'adozione di una serie di misure correttive volte a superare le criticità dell'Ente. A tal proposito si precisa che il Piano delle cessazioni conseguente, ha portato alla cessazione di n. 14 unità nel 2014 e si svilupperà nel 2015 e 2016, ferma restando la situazione normativa e finanziaria posta a base di tale intervento. La cessazione di un tal numero di dipendenti ed il divieto di sostituzione, oltretché i vari limiti posti alle assunzioni, hanno reso necessari, nel 2014, opportuni interventi di riorganizzazione. Peraltro la complessità della normativa di riferimento e l'incertezza sull'assetto istituzionale dell'Ente hanno indotto ad attendere la concreta attuazione del piano

*per la formalizzazione della rideterminazione. Pertanto, avuta attuazione la prima fase del Piano, nell'anno corrente si è avviata la procedura rideterminazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 c.3 D.Lgs n. 165/01 che prevede la ridefinizione periodica e "comunque a scadenza triennale" delle dotazioni organiche>>.*

## **A. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI (SEZ. II)**

### **2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni**

La parziale attuazione del regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 147, comma 4, del TUEL;

*<<L'Ente si sta organizzando per dare piena attuazione al Regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 147, c. 4 del D.Lg.vo 267/2000, approvato con Deliberazione del C.P. n. 22 del 15.06.2013. Sono in corso le procedure per individuare ulteriori unità da destinare a tempo pieno al Servizio "Controlli interni". Sono in corso le procedure di adeguamento>>.*

### **2.B. Controllo strategico**

La mancata introduzione di un sistema di controllo strategico ai sensi del l'art. 147ter del TUEL, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012 e conseguentemente la mancata predisposizione di tutti gli strumenti necessari al suo espletamento.

*<<Il Controllo Strategico e di qualità è disciplinato dal Capo II del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con atto C.P. n. 22 del 15.06.2013. L'ente sta provvedendo a dare piena attuazione anche al sistema del Controllo Strategico, considerato che, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, che stabilisce le funzioni e le attività del Controllo Strategico, disciplinati dagli artt. 6, 7 ed 8, sono svolte dallo stesso Organo che svolge il Controllo di Gestione integrato dal Dirigente dei Servizi Generali. Si rappresenta, altresì, che con Determinazione Commissariale n. 33 del 28.05.2014, si è provveduto alla nomina di n. 2 componenti esterni del Nucleo per il Controllo di Gestione>>.*



### **2.C. Controllo di Gestione**



1. Il mancato supporto, da parte dell'Organo preposto al controllo di gestione, nel fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a supportarlo nei suoi compiti di indirizzo;
2. La mancata utilizzazione di rapporti del controllo di gestione ai fini della valutazione della *performance* del personale;

*<<Il Nucleo per il Controllo di Gestione provvederà a trasmettere puntuali referti all'Organo politico per supportarlo nei suoi compiti d'indirizzo nonché, a trasmettere i propri rapporti al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della performance del personale>>.*

## **2.D. Altre forme di controllo**

### **Organismi partecipati**

1. L'assenza di momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell'ente;

*<<Ad eccezione degli organismi partecipati per i quali sono state attivate le procedure di messa in liquidazione e/o dismissione delle relative partecipazioni, l'unica ipotesi concreta attiene alla Società Caltanissetta in house providing a.r.l. con riferimento alla quale il raccordo è operato con cadenza trimestrale>>.*

2. La mancata adozione di metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'ente.

*<<Non si è ritenuto necessario effettuare specifiche verifiche, stante monitoraggio puntuale sulla qualità dei servizi erogati e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente>>.*



### **Equilibri finanziari**


1. Il mancato adeguamento del regolamento di contabilità alle disposizioni di cui all'art. 147 *quinquies* del TUEL;

*<<Sono in corso le procedure di adeguamento>>.*

## **2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile**

1. In relazione alla verifica degli atti sottoposti a controllo, l'assenza di informazioni in merito agli atti esaminati ed alle irregolarità rilevate e sanate nell'esercizio 2013;
2. La mancata messa a punto di un sistema di *audit* interno;
3. Un sistema di controllo che non consente di verificare l'uniformità del sistema contabile alle regole ed ai principi contabili;
4. La mancata effettuazione di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare l'irregolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi e progetti.

*<<In merito alle superiori "osservazioni", inerenti la sezione del controllo di regolarità amministrativo contabile, si trasmettono, in allegato, il Report inerente al periodo 1.1.2013/28.8.2013 ed il Report relativo al periodo 29.8.2013/31.12/2013, riportanti i dati e le informazioni in merito agli atti esaminati ed alle irregolarità rilevate e sanate, la metodologia seguita per effettuare il controllo, i rilievi e le risultanze del controllo effettuato. Tale processo, costituisce sistema di auditing interno, poiché le risultanze del controllo effettuato sono state comunicate ai Dirigenti a mezzo e-mail, e sono state esaminate quale momento di supporto collaborativo al miglioramento della qualità degli atti e dei processi dell'Ente, in apposita convocazione della "Conferenza dei Dirigenti". Pertanto, nella Relazione per il Referto semestrale sui Controlli Interni, sia relativamente al 1° che al 2° semestre, per mero errore materiale si è risposto negativamente. Si fa presente che il "Servizio Controlli Interni" sta programmando specifiche ispezioni in determinati servizi ed uffici, per accertare la regolarità amministrativa e contabile>>.*



.....

La Sezione prende atto di quanto dedotto dall'Ente e riportato testualmente, in particolare con riferimento al particolare momento storico che interessa la trasformazione delle Province in liberi Consorzi e Città metropolitane, che rende ardua una **programmazione** di medio-lungo periodo.

Tale processo di transizione, regolato dalle fonti normative in premessa citate, non esime tuttavia l'Ente dall'obbligo di adottare gli strumenti di pianificazione

e programmazione previsti dalla vigente normativa, obbligo che diventa ancor più stringente in un'ottica di necessaria contrazione dei costi di gestione. Tanto al fine di coniugare l'esigenza di razionalizzazione degli interventi con quella di organizzare i singoli servizi sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione.

Per quanto riguarda la gestione delle **entrate** si rappresenta la necessità che l'ente svolga un costante monitoraggio sulle attività per le quali permane un margine di intervento al fine di garantire l'effettività e la rapidità della riscossione, anche attraverso la tempestiva attivazione delle necessarie procedure di recupero. Sullo specifico punto, pur rinviandosi a quanto già rilevato nella specifica e coeva sede del controllo finanziario effettuato dalla Corte ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL, occorre ribadire la necessità di un costante controllo sulla permanenza ed effettività delle ragioni creditorie vantate dall'Ente. Tanto con specifico riferimento alle entrate straordinarie, per le quali le pur rappresentate difficoltà nella riscossione del credito vantato dalla Provincia nei confronti della "Di Vincenzo spa" (di importo superiore ai 3 mln di euro, sulla base dell'accertamento effettuato), non possono esimere l'Ente dal costante monitoraggio dello stato e dell'efficacia dei procedimenti di recupero delle somme accertate, anche attraverso la costituzione di un congruo ed adeguato fondo rischi inteso a preservare, in ogni evenienza, il necessario mantenimento degli equilibri di bilancio.

Analoga cura e prudenza nella gestione delle ragioni creditorie va riservata ai beni patrimoniali, per i quali, ove concessi in comodato d'uso, occorre, oltre al rispetto delle norme regolamentari, anche una puntuale e rigorosa verifica dei singoli affidamenti quanto a sussistenza dei presupposti per l'assegnazione ed alle condizioni contrattuali regolanti il rapporto.

Con riferimento alle **spese**, si prende atto delle iniziative dirette al contenimento della spesa corrente, anche alla luce del processo di riorganizzazione degli enti provinciali in atto e delle misure intese alla riduzione della spesa per il personale, per le quali si rinvia a quanto accertato nella specifica sede del controllo effettuato dalla Corte ai sensi dell'art. 148 *bis* del TUEL.

Quanto al rilievo relativo alla percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (pari al 5% in entrambi i semestri), la Sezione valuta non superato il rilievo. La criticità evidenziata risulta peraltro confermata dal punto 5 della sezione 1.b.2 del questionario, ove, con riferimento agli affidamenti relativi all'anno 2013, si rileva l'affidamento di 14 lavori nel I semestre di cui 12 mediante cottimi fiduciari e l'affidamento di 17 lavori e 4 servizi nel II semestre e il ricorso all'estensione contrattuale nella gestione degli impianti di ascensore e di riscaldamento. Pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente in ordine all'ampiezza del numero delle imprese iscritte nell'albo dei cottimi e della specifica previsione regolamentare di tale sistema di affidamento, la Sezione deve infatti rilevare come l'attività contrattuale dell'ente si caratterizzi per un eccessivo ricorso alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti, ormai incompatibile con la normativa che, sempre con maggiore incisività, pone l'obbligo del ricorso alla convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico della P.A. come strumenti privilegiati di acquisizione dei beni e servizi, nell'ottica della necessaria standardizzazione dei prezzi di acquisto delle forniture, funzionale al contenimento dei costi.

La centralizzazione degli acquisti risulta infatti lo strumento eletto dal legislatore al fine di limitare ed eliminare le aree di spreco, ma, soprattutto, al fine di raggiungere l'obiettivo della omogeneizzazione dei prezzi di acquisto tra le varie amministrazioni. In tale ottica il ricorso costante ed ordinario a procedure negoziate, già per loro natura sottoposte ad uno stringente obbligo motivazionale e limitate ad ipotesi di carattere residuale (artt. 57 e 125 D.Lgs. 163/2006), oltre a vulnerare i principi di concorrenzialità ormai sedimentati nel nostro ordinamento, risulta incompatibile con le disposizioni che, a partire dal 1999 (art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488) fino al più recente D.L. 6 luglio 2012 n. 95, mirano a rendere generalizzato ed obbligatorio il ricorso agli strumenti di acquisto telematico messi a disposizione dalla CONSIP, prevedendo come sanzione la nullità dei contratti e la conseguente responsabilità amministrativa.

Appare infine censurabile il ricorso alla proroga contrattuale, posto che la stessa costituisce un istituto di carattere eccezionale, in contrasto col divieto di rinnovazione dei contratti pubblici (art. 23 della legge 62/2005) .

In relazione alla valutazione di convenienza economica dell'affidamento *in house* rispetto alla gestione diretta, si prende atto delle giustificazioni dell'Ente, il quale rappresenta come, dai calcoli effettuati, la spesa per la gestione diretta sarebbe stata maggiore rispetto all'affidamento esterno (il 25% in più, corrispondente a circa 200.000 euro). Vale tuttavia rilevare come tali valutazioni di carattere economico avrebbero dovuto più opportunamente formare oggetto di specifica determinazione dell'Organo consiliare, competente a manifestare la volontà dell'Ente, nell'ambito di una attività di programmazione di carattere più ampio e di valenza generale. Rimane peraltro la criticità relativa al punto 3 (mancato rispetto da parte delle società affidatarie *in house* delle prescrizioni di cui all'art. 3-bis, co. 6, del d.l. n. 138/2011 in tema di acquisto di beni e servizi) per la quale si richiama quanto già esposto in ordine agli affidamenti diretti. Si prende invece atto della riferita verifica della permanenza della convenienza economica al mantenimento delle partecipazioni societarie anche in epoca successiva alla riferita adozione della deliberazione ex art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che, tuttavia, in caso di modifica della situazione relativa alle partecipazioni societarie dell'Ente o di sopravvenienza di nuovi elementi valutativi, andrebbe comunque effettuata nella opportuna sede consiliare.

In relazione al punto 6 (esigua percentuale di realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche) si prende atto della giustificazione fornita dall'Ente, invitandosi comunque a monitorare la correttezza e la tempistica dei procedimenti avviati o da intraprendere, provvedendo alla eventuale modifica della disposta programmazione in coerenza con le reali possibilità di realizzazione delle opere.

Con riferimento agli incarichi esterni, si prende atto della precisazione per cui i giudizi promossi nel 2013 risultano essere 9. Si invita tuttavia l'ente ad una rigorosa valutazione della sussistenza dei presupposti di legge e della convenienza economica del ricorso ad incarichi legali esterni rispetto ad altre pos-

sibili soluzioni organizzative, considerato il carattere continuativo e stabile dell'attività esternalizzata.

In relazione al punto 8, si prende atto della circostanza che, per mero errore materiale, sarebbe stata data risposta negativa e si prende altresì atto del piano delle cessazioni adottato dall'ente in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 165/2001, di cui vi è riferimento nelle memorie.

Quanto all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei **controlli interni**, si invita l'ente a dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 147 comma 4 del TUEL (il relativo regolamento risulta essere stato adottato nel giugno del 2013 con delibera CP n. 22), anche per ciò che concerne l'attuazione del controllo strategico di cui all'art. 147 *ter* del TUEL e ad adottare prontamente il sistema di contabilità analitica ed economico patrimoniale, in assenza del quale non risulta possibile nessuna concreta attuazione del controllo di gestione, che pure l'ente riferisce operativo da 5 anni, attraverso la creazione di apposita struttura. Con riferimento specifico a tale ultima tipologia di controllo, si invita altresì l'ente a garantire la trasmissione di puntuali referti all'organo politico, al fine di supportarlo nei suoi compiti di indirizzo, ed a trasmettere i *report* al nucleo di valutazione ai fini della valutazione della *performance* del personale.

Con riferimento al **controllo sugli organismi partecipati**, pur essendo operante apposita struttura ai sensi dell'art. 147 *quater* e pur essendo svolti una serie di controlli (sui contratti di servizio, sui rapporti finanziari, etc.), si invita l'Ente a voler dare attuazione anche alle prescrizioni esplicitate dall'art. 147 comma 2 lettera d), soprattutto con riferimento all'attuazione della normativa in materia di consolidamento, necessario ai fini della verifica del reale mantenimento degli equilibri di bilancio. Il riferito monitoraggio sugli organismi partecipati deve inoltre accompagnarsi alla verifica della qualità dei servizi erogati ed alla misurazione della soddisfazione degli utenti.

Quanto al **controllo sugli equilibri finanziari** di cui all'art. 147 *quinqies*, si prende atto dell'affermata avvenuta attivazione delle procedure di adeguamento, invitando l'Ente alla sollecita definizione delle stesse.

Quanto ai **controlli di regolarità amministrativo contabile** (art. 147 *bis*) l'ente allega alle memorie depositate due *reports*, a firma del Segretario

generale dell'Ente, aventi ad oggetto l'intero esercizio 2013, affermando che, per mero errore materiale, nella relazione per il referto semestrale sui controlli interni, si sarebbe fornita risposta negativa. Rappresenta che tale sistema realizzerebbe l'esigenza di *audit* interno e fa presente che sarebbero in corso di programmazione specifiche ispezioni.


I *reports* trasmessi, dai quali si evince - come esito conclusivo di un controllo su determinazioni dirigenziali effettuato sulla base di un campionamento casuale - che <<le lievi difformità rilevate attengono soprattutto alla regolarità formale dell'atto e perciò non inficiano la legittimità>>, non consentono tuttavia di individuare con la necessaria puntualità né la metodologia del controllo, né le risultanze effettive dello stesso in relazione ad indicatori predeterminati ed alla necessaria "pesatura" degli stessi.

#### **Ritenuto che**

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Commissario Straordinario ed all'Organo di revisione dei conti della Provincia di Caltanissetta, con riserva di ulteriore valutazione in occasione dell'esame della relazione relativa all'esercizio 2014, tenuto altresì conto delle difficoltà legate alla prima applicazione delle disposizioni e delle misure di adeguamento annunciate - ai fini dell'eventuale segnalazione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ex art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal d.l. n°174/2012 e relativa legge di conversione.

**P. Q. M.**

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana



#### **DELIBERA**

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Commissario Straordinario ed all'Organo di revisione dei conti della Provincia regionale di Caltanissetta;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.


**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sia trasmessa ai predetti Organi della Provincia regionale di Caltanissetta.

Così deliberato in Palermo nell'adunanza del giorno 7 ottobre 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

Licia Centro



IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 9 8 NOV. 2014

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

*Boris Rasura*